

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 23 del 27 Febbraio 1997
Modificato con delibera di Consiglio n° 17 del 13/02/1998

Modificato con delibera di Consiglio n° 22 del 26/003/1999;

Modificato con Delibera di Consiglio n°06 del 28/02/2000;

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 07 del 27/02/2001;

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 30/03/2006;

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 20/03/2007;

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 29/05/2008.

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	pag. 3
Art. 2 - Occupazione di spazi e di aree pubbliche.....	pag. 3
Art. 3 - Distinzione tra le occupazioni.....	pag. 3
Art. 4 - Occupazioni abusive.....	pag. 4
Art. 4bis- Occupazioni d'urgenza.....	pag. 4
Art. 5 - Oggetto della tassa.....	pag. 4
Art. 6 - Esclusioni.....	pag. 5
Art. 7 - Esenzioni.....	pag. 5
Art. 8 - Soggetti attivi e passivi.....	pag. 6
Art. 9 - Classificazione del Comune.....	pag. 6
Art. 10 - Autorizzazioni e concessioni.....	pag. 7
Art. 11 - Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni.....	pag. 7
Art. 12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.....	pag. 8
Art. 13 - Rinnovi e cessazioni.....	pag. 9
Art. 14 - Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione.....	pag. 9
Art. 15 - Revoca della concessione o della autorizzazione.....	pag. 9
Art. 16 - Estinzione della concessione.....	pag. 10
Art. 17 - Obblighi del concessionario.....	pag. 11
Art. 18 - Maggiorazione della tassa.....	pag. 12
Art. 19 - Modifiche tariffarie.....	pag. 12
Art. 20 - Graduazione della tassa.....	pag. 12
Art. 21 - Categoria delle località.....	pag. 13
Art. 22 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa.....	pag. 13
Art. 23 - Passi Carrai.....	pag. 13
Art. 24 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o deposito.....	pag. 14
Art. 25 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.....	pag. 14
Art. 26 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.....	pag. 15
Art. 27 - Occupazione temporanee con condutture, cavi, impianti, ecc.....	pag. 15
Art. 28 - Occupazioni temporanee. Tempi e misure.....	pag. 15
Art. 29 - Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni.....	pag. 16
Art. 30 - Distributori di carburante. Tariffe.....	pag. 17
Art. 31 - Distributori di tabacchi. Tariffe.....	pag. 17
Art. 32 - Denunce e versamento della tassa.....	pag. 17
Art. 33 - Definizione in via breve.....	pag. 18
Art. 34 - Accertamenti.....	pag. 19
Art. 35 - Riscossione coattiva della tassa.....	pag. 19
Art. 36 - Rimborsi.....	pag. 20
Art. 37 - Sanzioni.....	pag. 20
Art. 38 - Funzionario responsabile.....	pag. 21
Art. 39 - Tariffe.....	pag. 21
Art. 40 - Abrogazioni.....	pag. 21
Art. 41 - Norme transitorie e finali.....	pag. 22
Art. 42 - Vigilanza del Ministero delle Finanze.....	pag. 22
Art. 43 - Rinvio.....	pag. 22

Art. 1

Ambito di applicazione

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'Art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Comune di Bergantino adotta il presente regolamento al fine di disciplinare, sul proprio territorio, i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Con il termine "tassa" - da ora in poi usato - si vuole intendere specificamente la tassa per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definita dall'Art. 38 e seguenti del decreto legislativo indicato al precedente comma.

Art. 2

Occupazione di spazi e di aree pubbliche.

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta autorizzazione o concessione comunale rilasciata ai sensi di Legge.

Pertanto, sul territorio del Comune di Bergantino, è consentita la occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, a condizione che sia stata regolarmente concessa od autorizzata dal competente organo nel rispetto della vigente normativa.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 3

Distinzione tra le occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo o dello spazio

pubblico, nonché la durata della concessione medesima;

- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

Art.4

Occupazioni abusive

Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata:

1. in assenza della prescritta concessione od autorizzazione;
2. qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate ovvero siano state revocate;
3. in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
4. in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.

Fatta salva per l'amministrazione comunale di Bergantino la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

Art. 4 bis

Occupazioni d'urgenza

Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune di Bergantino via fax o con telegramma.

L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 5

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di

Bergantino.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E' in ogni caso da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

Sarà oggetto di tassazione e, quindi, presupposto dell'imposizione, la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

Art. 6

Esclusioni

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono escluse dalla tassa :

1. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Bergantino;
2. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
3. le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto 2., quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow-windows e simili;
4. gli accessi e i passi, carrabili o pedonali;
5. le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.
6. le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 7

Esenzioni

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono esenti dalla tassa :

- a) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano soggetti passivi del tributo;
- b) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

- b)/1 le occupazioni di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione di servizi resi in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale;
- c) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- d) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie debitamente autorizzate;
- g) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
- h) le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali, posti in contenitori facilmente rimovibili, all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- l) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;
- m) le occupazioni di spazi e aree pubbliche effettuate per promuovere manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali;
- o) le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili.

Art. 8

Soggetti attivi e passivi

Per le occupazioni effettuate nell'ambito del proprio territorio la tassa è dovuta al Comune di Bergantino dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Il pagamento della tassa non esclude gli obblighi o divieti derivanti dalla applicazione di Leggi e/o regolamenti vigenti. Tantomeno, nel caso di occupazioni abusive non sana le irregolarità ingenerate dall'abuso medesimo.

Art. 9

Classificazione del Comune

In base ai dati pubblicati dall' ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre del 1996 risulta assommare a 2.716 abitanti, il Comune di Bergantino è assegnato alla quinta Classe agli effetti della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 10

Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dall'Art. 3, sono soggette rispettivamente a regime concessorio ed a regime autorizzatorio.

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda indirizzata al Sindaco.

Art. 11

Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni

Le domande intese ad ottenere una concessione od una autorizzazione dovranno essere presentate, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal Responsabile del procedimento amministrativo.

Le domande, redatte in carta legale, così come definite dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti Uffici Comunali, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, pena di nullità :

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
4. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
5. il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
6. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

Devono inoltre contenere .

- 1) La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- 2) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, dovranno essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

Art. 12

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera della Legge 241/1990 e del relativo regolamento di attuazione.

L'atto di autorizzazione ovvero di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione alla tassa ed all'eventuale canone.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

Copia della concessione o della autorizzazione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.

A tal fine verrà istituito, in ogni ufficio competente al rilascio, un apposito registro in cui verrà annotato :

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data di rilascio;

- d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

Art. 13

Rinnovi e cessazioni

Le autorizzazioni e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione annuale, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di almeno tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art. 14

Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro, può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

Il comune di Bergantino potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
- c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;

La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, in cui sono indicati i termini del provvedimento; i termini si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

In ogni caso alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

Art. 15

Revoca della concessione o della autorizzazione

Le autorizzazioni e le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando concorrano giusti motivi, ovvero si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.

La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
- b) il mancato pagamento della tassa per gli anni successivi al rilascio della concessione;
- c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- e) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
- g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione e della tassa pagata in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 16

Estinzione della concessione

La concessione ad occupare gli spazi ed aree pubbliche si estingue, ove non sussistano motivazioni di Legge
:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 17

Obblighi del concessionario

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate *ad personam* ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutti le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il comune di Bergantino da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:

- 1) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- 2) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- 3) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- 4) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:

- a. osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
- b. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- c. evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

- d. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- e. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Per quanto, infine, attiene alla manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

Art. 18

Maggiorazione della tassa

Per le occupazioni abusive e per quelle che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Quanto previsto dal precedente comma vale ai soli fini dell'applicazione della tassa; il pagamento del tributo non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità della occupazione.

Art. 19

Modifiche tariffarie

Le tariffe sono modificate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

La mancata modificazione comporta la automatica applicazione delle tariffe già in vigore.

Le tariffe saranno adeguate a seguito della entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'Art. 56, comma 11, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e troveranno applicazione a far tempo dalla data stabilita dal D.P.C.M. medesimo.

Art. 20

Graduazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata, alle misure tariffarie ed in base alla ubicazione della occupazione medesima.

La superficie imponibile si determina considerando l'**effettiva** occupazione delle aree e/o degli spazi che

non possono essere concessi ovvero utilizzati da altri. A titolo meramente esemplificativo si indicano quegli spazi, comunque circoscritti e delimitati, ricavati dalla messa a dimora di arredi urbani quali fioriere, pedane o panche, ecc., ovvero quelli all'interno di aree transennate o di strade chiuse al traffico.

Il calcolo delle superfici imponibili del tributo è espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Art. 21

Categoria delle località

In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, con delibera del Consiglio Comunale n. 30 nella seduta del 28 aprile 1994, le strade, gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate, ai fini della graduazione della tassa, in tre categorie.

Alla prima categoria si applica la tariffa di base.

Alla seconda categoria si applica la tariffa di base ridotta del 25%.

Alla terza categoria si applica la tariffa di base ridotta del 50%.

Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica la tassazione più favorevole al contribuente.

Art. 22

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata e graduata a seconda della ubicazione della occupazione medesima così come prevista dal precedente articolo 21.

Le riduzioni applicate per le specifiche tipologie di occupazione sono come di seguito determinate :

- a) per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo escluse quelle di cui al successivo articolo 29 la tassa è ridotta di 1/3;
- b) per le occupazioni eccedenti la superficie di mille metri quadrati la superficie eccedente è ridotta del 90%;
- c) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 23

Passi carrai

I proprietari degli accessi e dei passi di cui al punto 4) dell'Art. 6, possono richiedere espressamente al comune di Bergantino il rilascio di apposita segnaletica per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante, previo rimborso delle relative spese.

A partire dal 1/1/1997, la tassa sui passi carrabili non viene più applicata, ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera a) della L 28/12/95, N. 549.

Art. 24

Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

E' fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, è comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite da vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni ed integrazioni, oltre che delle leggi urbanistiche, del regolamento edilizio, di polizia e di igiene urbana.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà comunale od a terzi, il perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dal comune di Bergantino dovranno essere rimborsate dall'occupante.

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese nei confronti, indennità o compensi di sorta.

Art. 25

Mestieri girovaghi e mestieri artistici

I cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, saltimbanchi, declamatori e tutti coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività dalla amministrazione comunale di Bergantino, senza aver ottenuto il permesso di occupazione dalla competente Autorità e fatto salvo il disposto degli artt. 121 e 122 del T.U. della Legge di P.S.

In nessun caso è consentita la occupazione di marciapiedi o di portici tale da impedire, con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

La autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico di coloro che esercitano mestieri artistici quando questa si dovesse prolungare per più di un'ora sullo stesso luogo.

Unica deroga è concessa a coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto oltre il tempo consentito dal disposto dell'articolo 7, lettera h).

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 26

Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (ad esempio pozzetti di ispezione, camerette, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), sono tassate forfetariamente in base al numero delle utenze.

L'importo è determinato in sede di approvazione delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'ente locale ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Le modalità per avvalersi di detta facoltà saranno determinate dai Responsabili dei settori interessati.

Il comune che provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

Art. 27

Occupazioni temporanee con condutture, cavi, impianti, ecc.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate forfetariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

La tassa viene determinata ed applicata forfetariamente in base alla tariffa e graduata a seconda del disposto dell' articolo 21 del presente regolamento e con le disposizioni di cui al 5° comma dell'Art. 47 del decreto 507/1993.

Art. 28

Occupazioni temporanee. Tempi e misure

La regolamentazione delle misure e della durata per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, così come stabilita dal dettato del decreto legislativo 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende totalmente acquisita e recepita dal presente regolamento.

Art. 29

Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 21, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica in base alle ore di occupazione che sono calcolate nella misura di un ventiquattresimo della tariffa ordinaria.

Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono come di seguito determinate :

- a) per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni la tariffa è ridotta del 50%;
- b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di 1/3;
- c) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi e impianti la tariffa è ridotta del 50%;
- d) per le occupazioni effettuate sulle superfici eccedenti i 1.000 mq. la superficie eccedente è ridotta del 90%;
- e) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
- f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
- g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80%;
- h) per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
- i) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione la tariffa è ridotta del 50%;
- l) per le occupazioni del suolo effettuate da operatori commerciali in mercati settimanali di durata inferiore alle 8 ore, la tariffa è ridotta del 40%;
- m) per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, come per quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante non si applicano maggiorazioni.

In ogni caso le misure tariffarie, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente dalle riduzioni applicate non possono essere inferiori a L. 150 per metro quadrato e per giorno.

Art. 30

Distributori di carburante. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, la tassa annuale va applicata - per la occupazione del suolo e del sottosuolo comunale - nella misura tariffaria prevista e graduata a seconda della ubicazione dell'impianto in base alle classificazioni in vigore in questo comune per l'anno 1994 opportunamente aggiornato - come da delibera del C. C. n. 30 del 28/04/94.

Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadri.

Tutte le ulteriori occupazioni effettuate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, le pavimentazioni in porfido od altro materiale, i chioschi e simili, qualora eccedano la superficie di quattro metri quadrati sono soggetti alla tassa di cui al precedente art. 24, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 31

Distributori di tabacchi. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale nella misura tariffaria prevista e graduata a seconda della ubicazione dell'apparecchio in base alle classificazioni in vigore in questo comune per l'anno 1994, come da delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28/04/94.

Art. 32

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti tenuti al pagamento della tassa ovvero i concessionari, devono presentare al Servizio Tributi apposita denuncia nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge e dal presente regolamento.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge :

- ◆ se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- ◆ se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- ◆ la indicazione degli estremi dell'atto di concessione;
- ◆ la ubicazione, la durata e la entità della occupazione.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente articolo 28 comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il versamento della tassa per le occupazioni di suolo pubblico, va eseguito su bollettino di conto corrente postale prestampato fornito dalla amministrazione comunale. Per importi superiori le 500.000 Lire, la liquidazione della tassa può avvenire in 4 rate scadenti rispettivamente il 31/01 - 30/04 - 31/07 e 31/10 di ogni anno e comunque non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del bollettino di conto corrente postale prestampato - così come definito dall'apposito decreto interministeriale - ed il pagamento della tassa, **deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione, in via anticipata rispetto all'occupazione.**

Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche se l'importo dovuto non è maggiore di Euro 2,58 (vedi art. 3, comma 63 lettera e della Legge 28/12/1995 n° 549).

La ricevuta, rilasciata su bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso, deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

L'obbligazione di cui al quarto comma dell'Art. 77 del capo terzo del decreto legislativo 507 del 1993, rubricato "tassa giornaliera di smaltimento", è assolta con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 33

Definizione in via breve

Il comune di Bergantino, per il tramite del Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, comunica al contribuente, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero di effettuazione del versamento, gli errori materiali o di calcolo.

L'integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata come sopra ed accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il predetto termine ha carattere ordinatorio e non comporta la applicazione di sanzioni; non esclude però la debenza degli interessi, a decorrere dalla data del primo pagamento, quando il versamento della integrazione sia effettuato oltre i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'adesione del contribuente alla richiesta del versamento integrativo non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario, restando integra la possibilità, per il comune di Bergantino, di esercitare i poteri di accertamento di cui al successivo articolo.

Art. 34

Accertamenti

1. L'Ufficio Tributi, come previsto per i tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del soggetto passivo, le caratteristiche della fattispecie impositiva, la motivazione ovvero l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, l'eventuale riproduzione del contenuto essenziale di un altro atto cui nella motivazione si fa riferimento, non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e l'organo o autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela. Gli avvisi devono altresì contenere l'indicazione di sessanta giorni entro cui effettuare il versamento del tributo, l'indicazione e la sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, secondo gli articoli 16 e 17 del Dlgs. N° 472/1997.

Art. 35

Riscossione coattiva della tassa

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'Art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.

Il credito derivante dalla applicazione della tassa è assistito, in applicazione dell'Art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

Il comma 163 della Legge 296 del 27/12/2006 prevede che nel caso di riscossione coattiva della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche, il relativo titolo esecutivo, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

Art. 36

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. La misura annua degli interessi è determinata tenendo presente il saggio legale annuo d'interesse vigente per ciascun anno d'imposta. Gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dell'eseguito versamento.

Art. 37

Sanzioni

Il sistema sanzionatorio, per quanto attiene alle violazioni concernenti l'applicazione della tassa, è dettato dall'Art. 53 del decreto legislativo n. 507/1993.

Le violazioni delle norme che hanno riguardo alle occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa ovvero nel non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma degli articoli 106 e seguenti del TULCP 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche.

Il comune di Bergantino si riserva comunque di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai propri

beni patrimoniali o di uso pubblico.

Art. 38

Funzionario responsabile

Ai fini sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comune di Bergantino nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 39

Tariffe

Per l'anno 1997 le tariffe sono determinate con effetto dal 1° gennaio 1997:

- nella misura minima prevista al comma 1 lettera a) dell'art. 44;
- nella misura di £. 2.000 prevista al comma 2, lettera a) dell'art. 45;
- nella misura minima prevista ai commi 1 e 7 dell'art. 48;
- nella misura minima prevista al comma 2, lettera a) e dal comma 5 lettera a) dell'art. 47;

del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, come da delibera del Consiglio Comunale n. del 27 febbraio 1997.

Art. 40

Abrogazioni

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'Art. 55 del decreto legislativo 507 del 1993.

E' pertanto abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico in vigore dall'anno 1994.

Art. 41

Norme transitorie e finali

I contribuenti assoggettati alla tassa per l'anno 1997, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento, così come previsto dall'articolo 35, entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del presente regolamento.

Nel medesimo termine, i contribuenti già iscritti nel ruolo principale 1997, effettuano il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.

Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al comune di Bergantino ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP. TT.

Le riscossioni e gli accertamenti concernenti le annualità precedenti al 1997 sono effettuati con le modalità e i termini stabiliti dalla previgente normativa contenuta nel testo unico per la finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni; quindi si potranno solo ricomprendere le due annualità precedenti al 1997.

Pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 68 del D.P.R. 43/1988, concernente la riscossione coattiva, l'emissione dei ruoli per la riscossione del tributo dovrà riguardare solo il 1997 e le annualità precedenti.

Art. 42

Vigilanza del Ministero delle Finanze

La delibera di approvazione del presente regolamento ovvero di ogni sua eventuale futura modifica, nonché quella concernente la adozione delle tariffe, sono inviate alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 43

Rinvio

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia

Art. 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 dell'8.6.1990, viene ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quella della avvenuta pubblicazione.